


amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;

- i) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 27 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni o esenzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione;
- l) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7 si applicano ai redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 1981.

Fatto a SOFIA il 21.9.1988, in duplice esemplare in lingua italiana, bulgara, e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.

Per la Repubblica  
Italiana



Per la Repubblica Popolare  
di Bulgaria

